

Mantova, lì **31 Marzo 2014**
Circolare N. 14/2014

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

Modelli semplificati per la gestione della sicurezza nelle PMI

Indicazioni operative del D.M. 13/02/2014 per le imprese che vogliono attuare un sistema idoneo a prevenire i reati del D.Lgs. 231/2001

Sicurezza « D.Lgs. 231 » a misura di Pmi: l'adozione del modello semplificato mette al riparo l'impresa in caso di infortuni

Per le Pmi è ora possibile tenere sotto controllo i rischi aziendali in materia di sicurezza e adottare modelli organizzativi che possono esonerare l'azienda dalle responsabilità amministrative previste dal D.Lgs. 231.

Il documento che introduce le procedure semplificate in questo campo, approvato dalla commissione consultiva, è operativo dal 13 febbraio scorso (dopo la pubblicazione del relativo avviso in «Gazzetta»).

Il documento, una sorta di modello 231 specifico per la sicurezza, è riservato alle Pmi, cioè agli enti che impiegano meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

La finalità del documento è quella di fornire alle piccole e medie imprese (come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.05) che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione di salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione ed efficace attuazione di un sistema aziendale, idoneo ad avere efficacia esimente nei confronti dei reati previsti dall'art. 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001.

Nel dettaglio si riporta quanto di seguito:

- in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008, **il 13 febbraio il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto D.M. 13 febbraio 2014 di recepimento delle procedure semplificate**, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e **sicurezza sul lavoro**, relativamente all'adozione e all'efficace attuazione **dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese**.

Le procedure adottate dalla Commissione il 27 novembre 2013 **contengono indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa**, per le PMI che intendano predisporre e attuare efficacemente un sistema aziendale idoneo alla prevenzione degli illeciti contemplati dall'art. 25-septies del DLgs. 231/2001. Quest'ultimo, come noto, **ha incluso le fattispecie inerenti all'omicidio colposo e alle lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, costringendo in tal modo la quasi totalità delle imprese ad affrontare il tema della compliance alla normativa 231.

Sul punto, deve infatti ricordarsi che, ancorché **non obbligatoria**, l'adozione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 **è senz'altro opportuna per consentire alle imprese interessate di invocare la funzione esimente nell'ipotesi di commissione dell'illecito** e, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, di sottrarsi alle pesanti sanzioni interdittive e pecuniarie previste dalla normativa.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Camprostrini Rag. Barbara
Lapietra Filomena
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Olivetti Dott. Marcello

Con riferimento al perimetro applicativo delle procedure, il documento specifica che le piccole e medie imprese cui si fa riferimento sono quelle definite dalla legislazione vigente (*Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005*), vale a dire le imprese che hanno un **numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.**

Quanto alla semplificazione, essa riguarda esclusivamente alcuni aspetti organizzativi – unitamente alle relative modalità applicative – in relazione all'adozione e all'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione per la **prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Dunque, deve escludersi la possibilità di estendere tout court la portata della semplificazione agli altri reati risultati sensibili e, di conseguenza, mappati nell'ambito del medesimo modello organizzativo.

Le procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle PMI delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 30 del DLgs. n. 81/2008, i cui commi da 1 a 4 individuano proprio i requisiti essenziali per la costituzione del MOG della salute e sicurezza.

In virtù di tali disposizioni, il modello deve assicurare un sistema aziendale improntato all'osservanza di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli **standard tecnico-strutturali** di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, ecc.;
- alle attività di **valutazione dei rischi** e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione;
- alle attività di natura **organizzativa**, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di **sorveglianza sanitaria**, quelle di informazione e formazione dei lavoratori;
- all'acquisizione di **documentazioni e certificazioni** obbligatorie di legge;
- alle periodiche **verifiche** dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il MOG deve poi **prevedere una ripartizione delle funzioni** tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure contemplate, infine **deve prevedere un idoneo sistema di controllo** sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, al fine di consentirne il **riesame** e l'eventuale **modifica** allorquando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Nel rispetto di tali indicazioni, alle procedure è allegata un'**apposita modulistica**, da utilizzarsi per la redazione dei documenti necessari per la costruzione e per il mantenimento del MOG (ad es., il fac-simile per il riesame periodico del modello). La realizzazione di un MOG, ancorché in modalità "semplificata", rappresenta sicuramente un impegno estremamente gravoso per le imprese con un numero minimo di lavoratori e con una struttura organizzativa semplice.

Nondimeno, le aziende di dimensioni minori e in particolare la direzione aziendale sono invitate a valutare l'opportunità di **implementare efficacemente un MOG** in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali e organizzative.

Tale scelta potrebbe essere quanto mai appropriata, anche alla luce delle possibilità offerte dal bando INAIL in scadenza il prossimo **8 aprile**.

Come funziona il modello organizzativo per la sicurezza nelle PMI, di seguito si riporta identikit indicato dal "IL SOLE 24 ORE":

- **I MODELLI:** sono documenti predisposti volontariamente dall'azienda o da consulenti in base all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 nei quali si analizzano le attività aziendali ed il rischio di commissione reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo, legati alla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;

- **LA FUNZIONE:** i documenti mirano a prevenire la commissione dei reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo da parte di soggetti che rivestono funzioni apicali in azienda o soggetti a loro sottoposti;

- **IL PERIMETRO:** Le procedure semplificate si applicano esclusivamente alle piccole e medie imprese, cioè agli enti di piccole dimensioni, si tratta di enti che hanno meno di 250 occupati e fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, oppure un bilancio annuo totale non superiore a 43 milioni di euro;

- **L'ADOZIONE:** L'adozione dei modelli organizzativi sia in forma semplificata che ordinaria sono una facoltà dell'imprenditore, ma sono l'unico strumento che consente di evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative e previste dal D.Lgs. 231/01.

Il modello deve risultare efficacemente adottato e la vigilanza sull'attuazione deve essere affidata ad un organismo indipendente che nelle piccole imprese può coincidere con l'organo amministrativo della'azienda stessa.

- **LE SANZIONI:** Per i reati legati alla sicurezza sul lavoro si applicano sanzioni che si misurano in quote da un minimo di 250 quote ad un massimo di 1000, ogni quota ha un valore minimo di € 250,23 e massimo di € 1549,37.


Sono previste anche **sanzioni interdittive** dell'esercizio dell'attività, sospensione delle autorizzazioni e divieto di contrarre con la PA che variano **da tre mesi ad un anno**;

- **GLI INTERSSATI:** Le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/01 colpiscono direttamente l'azienda e non la persona fisica che ha commesso il reato. Possono essere applicate all'azienda anche misure cautelari, revocabili se l'ente dimostra di aver adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01 e nel campo della sicurezza sul lavoro dall'art. 30 del D.L.gs. 81/08.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it